

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 maggio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 febbraio 2013, n. 6.

Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche. (13R00166) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 febbraio 2013, n. 7.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente l'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche. (13R00190) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio
2013, n. 018/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 400. (13R00159) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio
2013, n. 019/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 320. (13R00160) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio
2013, n. 021/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). (13R00161) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 2.

Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. (13R00201) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 3.

Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. (13R0202) Pag. 12



REGIONE VENETO	REGIONE ABRUZZO
<p>LEGGI REGIONALI 5 aprile 2013, n. 4.</p> <p>Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. (13R00221) <i>Pag.</i> 13</p>	<p>LEGGI REGIONALI 4 febbraio 2013, n. 4.</p> <p>Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti). (13R00148) <i>Pag.</i> 22</p>
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	REGIONE SICILIA
<p>LEGGI REGIONALI 29 marzo 2013, n. 3.</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale). (13R00212) <i>Pag.</i> 16</p>	<p>DECRETI PRESIDENZIALI 18 gennaio 2013, n. 6.</p> <p>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. (13R00222) <i>Pag.</i> 23</p>
REGIONE TOSCANA	RETTIFICHE
<p>DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2013, n. 5/R.</p> <p>Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») in materia di sistema regionale delle competenze e di procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi. (13R00199) <i>Pag.</i> 18</p>	<p style="text-align: center;"><i>AVVISI DI RETTIFICA</i></p> <p>Comunicato relativo alla legge 27 marzo 2013, n. 7, recante «Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.» della regione Siciliana. (13R00225) <i>Pag.</i> 26</p>
<p>DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2013, n. 6/R.</p> <p>Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006 n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo). (13R00200) <i>Pag.</i> 21</p>	



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 febbraio 2013, n. 6.

Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 26 febbraio 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
28 gennaio 2013 n. 120

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche, in attuazione dell'art. 1, comma 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme nazionali e comunitarie in materia nonché nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome.

3. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

a) coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche, piante selvatiche o parti di esse, che tradizionalmente vengono utilizzate a scopo ornamentale;

b) prodotti ad uso domestico a base di sostanze o preparazioni derivanti da piante officinali - diversi dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali - destinati in via prevalente alla profumazione di ambienti e con una possibile azione residuale insetticida o repellente per gli insetti;

c) coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali o parti di esse che tradizionalmente sono utilizzate come aromatizzanti in cucina, purché non destinate alla produzione di infusi.

Art. 2.

*Coltivazione, raccolta, lavorazione
e vendita di piante aromatiche per uso alimentare*

1. In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante aromatiche per infusi ed altri usi alimentari, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante aromatiche è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

3. Le piante aromatiche coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici o composti, come spezie o per altri usi alimentari.

Art. 3.

*Coltivazione, raccolta, prima lavorazione
e vendita di piante officinali*

1. In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante officinali è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

3. Chi coltiva piante officinali ai sensi del presente regolamento può eseguire anche le operazioni di prima trasformazione, quali l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita ed il taglio. Qualsiasi altra lavorazione deve essere effettuata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche; fanno eccezione le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di oli essenziali di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso, lo sciroppo di abete rosso e le preparazioni analoghe.

4. Le piante officinali coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione, quali farmacisti e farmaciste, case farmaceutiche, erboristi ed erboriste nonché altri soggetti autorizzati.

Art. 4.

*Raccolta, lavorazione e vendita di piante selvatiche,
in particolare officinali e aromatiche*

1. In Alto Adige l'attività di raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche, svolta a fini commerciali, nonché la loro cessione, a qualsiasi titolo, ad esercizi di ristorazione, sono consentite esclusivamente alle persone in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. La lavorazione e la vendita di piante officinali selvatiche raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5.

3. La lavorazione e la vendita di piante selvatiche - anche aromatiche - raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.



Art. 5.

Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche

1. Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed aromatiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o in scienze naturali oppure laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;

b) diploma abilitante all'esercizio della professione di erborista;

c) certificato di abilitazione alla coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali nonché alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche.

2. Almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell'attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri.

Art. 6.

Corso di formazione per la coltivazione, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali nonché per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche

1. Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 110 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:

a) principi attivi delle piante officinali;

b) nozioni di erboristeria;

c) botanica e sistematica;

d) chimica generale, il terreno e la concimazione nella coltivazione di piante officinali;

e) tecniche di coltivazione e di prima lavorazione delle piante officinali;

f) igiene generale e autocontrollo con sistema HAC-CP (Hazard Analysis and Critical Control Points);

g) malattie e insetti dannosi nella coltivazione e nello stoccaggio delle piante officinali;

h) nozioni di economia aziendale e di contabilità dei costi;

i) aspetti normativi in materia di coltivazione di piante officinali;

j) come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;

k) metodi/tecniche di raccolta;

l) quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche;

m) esercitazioni pratiche.

3. L'esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutticoltura, viti- e orticoltura «Laimburg» ed è composta dai docenti del corso.

Art. 7.

Formazione supplementare per la raccolta di piante selvatiche, anche officinali e aromatiche

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di raccolta di cui all'art. 4, chi è in possesso di un certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e vendita di piante officinali, conseguito ai sensi delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del presente regolamento, o di un certificato equiparabile rilasciato da istituzioni italiane o estere e riconosciuto dalla Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale e dalla Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione specifico e superare un esame di idoneità.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica ed ha la durata minima di 10 ore; il programma deve comprendere le seguenti materie:

a) come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;

b) metodi/tecniche di raccolta;

c) quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante officinali e aromatiche selvatiche e di frutti selvatici.

3. L'esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutticoltura, viti- e orticoltura «Laimburg» ed è composta dai docenti del corso.



Art. 8.

Locali e materiali

1. I locali adibiti alla lavorazione delle piante aromatiche ad uso alimentare devono rispondere ai requisiti minimi di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali è effettuata l'essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta.

2. Le apparecchiature per l'essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato, in perfetto stato di conservazione.

Art. 9.

Denuncia di inizio attività

1. L'attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di piante aromatiche e officinali ad uso alimentare può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell'attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche.

Art. 10.

Vigilanza

1. Il personale appartenente ai servizi di igiene pubblica e alla polizia annonaria, esercita, in base alle rispettive competenze, funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11.

Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, recante «Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli»

1. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è così sostituito:

«5. Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell'Alto Adige.»

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52,

b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 agosto 1988, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 febbraio 2013

DURNWALDER

13R00166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 febbraio 2013, n. 7.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente l'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 5 marzo 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio 2013 n. 77

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.


Il comma 4 dell'art. 9, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è così sostituito:

«4. Nei Piani urbanistici comunali per le zone per strutture turistiche la densità edilizia massima viene stabilita caso per caso in base ad una adeguata valutazione; inoltre per queste zone può essere prescritto un piano di attuazione. Nell'individuazione di zone turistiche deve essere data priorità alle zone nelle quali già si trovano esercizi pubblici.»

Art. 2.

Dopo il comma 4, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 è inserito il seguente comma 5:

«5. Per esercizi pubblici esistenti di cui all'art. 1, comma 3 possono essere previste zone per strutture turistiche - ristorazione, per consentire un adeguato sviluppo di questi esercizi, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e all'art. 1.»



Art. 3.

Dopo il comma 2, dell'art. 12, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 è inserito il seguente comma 3:

«3. Fino al 10 % delle piazzole può essere utilizzato per gli allestimenti mobili di pernottamento. Questi possono avere una superficie massima di 40 m², devono essere dotati di un sistema con ruote funzionante, non possono essere infissi permanentemente al suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli accessori devono essere rimovibili in ogni momento».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 febbraio 2013

DURNWALDER

13R00190

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2013, n. 018/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 400.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE

Premesso che con l'art. 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è stata prevista la possibilità di erogare contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammmodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza e ciò a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, e ciò attraverso l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali e di servizio operanti nel Friuli Venezia Giulia;

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 100, della legge regionale n. 29/2005 è stato emanato, con proprio decreto 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres. il «Regolamento di esecuzione dell' art. 100, della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio»;

Considerato che, nel corso degli anni di applicazione, del citato regolamento sono emerse diverse situazioni di difficoltà che rendono necessario un intervento di modifica alle disposizioni vigenti;

Rilevato in particolare che appare necessario prevedere:

la possibilità di presentare domande di contributo anche a favore delle imprese che abbiano effettuato la comunicazione unica di cui all'art. 9, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7;

la previsione di assegnazione dei fondi ai centri di assistenza tecnica aventi valenza regionale, costituiti con la fusione o l'accorpamento di centri di assistenza tecnica provinciali;

la previsione di un intervento particolare a favore delle imprese che partecipano o aderiscono a un centro commerciale naturale o a un centro in via di cui all'art. 2, commi 43 e seguenti della legge regionale n. 11/2011;

la modifica della tabella allegato B al regolamento emanato con proprio decreto n. 0400/Pres./2006.

Considerato necessario intervenire nel senso ora indicato al fine di garantire una maggiore efficienza degli interventi a favore del comparto commerciale, in particolare sofferenza in questo periodo di marcata recessione economica;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2013, n. 25;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 100, della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 22 dicembre 2006, n. 400» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 100, della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 22 dicembre 2006, n. 400.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 22 dicembre 2006, n. 400 (Regolamento di esecuzione dell'art. 100, della legge regionale n. 29/2005 in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio), al fine di migliorarne l'operatività e adeguarlo alle nuove realtà riguardanti i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006

1. Dopo il comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006 è inserito il seguente:

«1-bis. Possono presentare domanda di contributo le imprese di cui all'art. 1 che abbiano effettuato la comunicazione unica di cui all'art. 9, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) e operanti nei settori di attività economica come specificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, anche se non hanno iniziato l'attività.

L'avvio dell'attività è accertato dal CAT antecedentemente alla concessione del contributo».

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006

1. Dopo il comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006 è inserito il seguente:

«1-bis. I fondi assegnati ai CAT aventi valenza regionale, costituiti con la fusione o l'accorpamento di CAT provinciali, sono dati dalla somma degli importi individuati a livello provinciale».

Art. 4.

Sostituzione del comma 1, dell'art. 7, del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006.

1. Il comma 1, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda nel corso dell'anno solare, a valere esclusivamente su una delle seguenti tipologie d'intervento:

a) commercio elettronico;

b) introduzione dell'HACCP e procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

c) introduzione dei sistemi di qualità;

d) acquisto di beni mobili;

e) introduzione di sistemi di sicurezza;

f) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006

1. Al comma 3, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006, le parole «ovvero in entrambe» sono sostituite dalle parole «o più».

2. Dopo la lettera b), del comma 3, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006 è aggiunta la seguente:

«b-bis). Imprese partecipanti o aderenti a un centro commerciale naturale o a un centro in via ammessi ai benefici previsti dall'art. 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assessment del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013 ai sensi dell'art. 34, della legge regionale n. 21/2007): punti 2.»;

3. Dopo il comma 6 viene inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi entro il termine di sessanta giorni».

Art. 6.

Modifica testuale contemporanea al decreto del Presidente della Regione n. 400/2006

1. Nel decreto del Presidente della Regione n. 400/2006, l'espressione: "Direzione centrale attività produttive", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Direzione centrale competente in materia di commercio" e l'espressione: "Direttore centrale delle attività produttive", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Direttore centrale competente in materia di commercio".

Art. 7.

L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 400/2006 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Allegato A
(riferito all'articolo 7)

Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 400/2006

Allegato B
(Riferito all'articolo 8, comma 2)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TIPOLOGIA INIZIATIVA	ELEMENTI DESCRITTIVI ULTERIORI RISPETTO ALLE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1, DELLA LEGGE	PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), e j) della legge	Progettazione e realizzazione di un sito di commercio elettronico, compreso l'acquisto di antivirus e di hardware dedicato	Punti 5
Articolo 100, comma 1, lettere h) e i), della legge	Percorso preparatorio all'introduzione dei sistemi di qualità e all'emissione del relativo certificato e interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande	Punti 6
Articolo 100, comma 1, lettera k), della legge	Acquisto di beni mobili e beni mobili registrati, quali veicoli, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi	Veicoli: Punti 2 in caso di furgoni attrezzati per la vendita; Punti 1 in caso di autoveicoli destinati al solo trasporto di merce, con esclusione di quelli destinati al trasporto delle persone o a uso promiscuo.



		Arredi e attrezzature: Punti 3.
Articolo 100, comma 1, lettera j bis), della legge	Interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza	Ammodernamento e adeguamento immobili: Punti 1 Impianti: Punti 4 in caso di realizzazione o adeguamento di impianti alle prescrizioni della normativa di riferimento. Punti 2 altri impianti. Punti 1 da assegnarsi in più qualora gli impianti prevedano la riduzione di consumi energetici o la salvaguardia dell'ambiente
Articolo 100, comma 1, lettera l), della legge	Impianti di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza, etc.	Punti 6

13R00159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2013, n. 019/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 320.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti” e di essa, in particolare, l’art. 6, comma 2, che prevede il termine entro il quale annualmente le Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti presentano le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi per il finanziamento delle iniziative che intendono realizzare nel corso dell’anno nonché quelle per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione;

Visto altresì l’art. 4, della legge regionale n. 16/2004 che elenca le funzioni della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti costituita, ai sensi dell’art. 2, della legge regionale n. 16/2004, con proprio decreto n. 0297/Pres. di data 29 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 133, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013 ai sensi dell’art. 34, della legge regionale n. 21/2007) il termine previsto dal comma 2, dell’art. 6, legge regionale n. 16/2004 è stato posticipato dal 30 novembre dell’anno precedente al 15 febbraio dell’anno di riferimento delle domande;



Visto il «Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”» emanato con proprio decreto n. 0320/Pres. del 20 novembre 2009, e di esso in particolare l’art. 4 comma 1 e l’art. 5 comma 1 che, rispettivamente, per il finanziamento delle iniziative e per l’assegnazione delle risorse per la funzionalità, non risultano essere aggiornati all’intervenuta novella normativa;

Ritenuto opportuno, pertanto, aggiornare il suddetto Regolamento di attuazione mediante:

la sostituzione delle parole “nell’anno successivo” e “per l’anno successivo” di cui, rispettivamente, al comma 1 dell’art. 4 e al comma 1 dell’art. 5 con le parole “nel corso dell’anno”;

la sostituzione delle parole “entro il 30 novembre di ogni anno” di cui all’art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1 con le parole “entro il 15 febbraio di ogni anno”;

Visto l’art. 42, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’art. 14, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2013, n. 51;

Decreta:

1. È emanato, per le finalità e le motivazioni esposte in parte narrativa, il «Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 novembre 2009, n. 320”», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 novembre 2009, n. 320.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il decreto del Presidente della Regione n. 20 novembre 2009, n. 320 (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”) a seguito della modifica dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Art. 2.

*Modifiche all’art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 320/2009*

1. Al comma 1, dell’art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 320/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “nell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell’anno”;
- b) le parole: “entro il 30 novembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 febbraio di ogni anno”.

Art. 3.

*Modifiche all’art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 320/2009*

1. Al comma 1, dell’art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 320/2009, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) le parole: “per l’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell’anno”;
- b) le parole: “entro il 30 novembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 febbraio di ogni anno”.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

13R00160



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2013, n. 021/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)», e, in particolare:

il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della medesima legge;

il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;

il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2013, n. 130, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)», di seguito definito Regolamento;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta dell'8 febbraio 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione

- autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole, prendendo atto delle seguenti modifiche di carattere tecnico:

all'art. 2, comma 1, lettera d), dopo le parole «pubblicato», sopprimere le parole «sul BUR e»;

all'art. 8, comma 2, dopo le parole «novanta giorni» sostituire le parole «dal termine» con le parole «dalla data»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 226, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 15 febbraio 2013

TONDO


ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 9, comma 136, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative che promuovono cantieri di lavoro mediante l'utilizzo di soggetti disoccupati.



2. L'utilizzazione di soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) soggetti beneficiari: Province, Comuni o loro forme associate aventi sede nel territorio della Regione;

b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboscimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in Regione alla data del 7 gennaio 2013;

d) Avviso pubblico: l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, che definisce:

- 1) i requisiti dei soggetti disoccupati;
- 2) la misura dell'indennità giornaliera;
- 3) le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti;

e) Servizio: il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavoro.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti beneficiari che promuovono progetti per la realizzazione di cantieri di lavoro che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Lavoratori utilizzati

1. I requisiti dei lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro sono definiti con l'Avviso pubblico.

2. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

Art. 5.

Risorse

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro vengono ripartite tra i quattro territori provinciali le risorse disponibili in proporzione al numero di soggetti in stato di disoccupazione in ciascuna Provincia come rilevato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione continua delle forze lavoro (media annuale) disponibile.

Art. 6.

Ammontare del finanziamento

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera stabilita con l'Avviso pubblico.

2. Sono finanziabili progetti presentati dai soggetti beneficiari che prevedono l'utilizzazione del seguente numero massimo di lavoratori:

a) Comuni con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 10.000 abitanti: 2 lavoratori;

b) Comuni con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10.001 a 20.000 abitanti: 5 lavoratori;

c) Comuni con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile superiore a 20.000 abitanti e le Province: 10 lavoratori;

d) le forme associative di Comuni; la somma dei lavoratori spettanti ai sensi delle lettere a), b) e c) a ogni Comune associato.

Art. 7.

Presentazione della domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento ed i relativi progetti sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata perentoriamente entro la data fissata dall'avviso.

2. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascun Avviso.

Art. 8.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 5. Le eventuali risorse residue vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il parametro di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il Servizio concede il finanziamento e contestualmente eroga il 70 per cento del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

3. Entro trenta giorni dall'avviso del cantiere il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

4. Il cantiere di lavoro è regolarmente avviato se almeno un lavoratore inizia il periodo di utilizzazione entro il termine perentorio stabilito dall'Avviso pubblico.

5. Il mancato avvio del cantiere di lavoro entro il termine perentorio di cui al comma 4 comporta la revoca del finanziamento concesso e la restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Art. 9.

Rendicontazione e saldo del finanziamento

1. I soggetti beneficiari rendicontano il finanziamento ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del cantiere di lavoro allegando:

- a) un prospetto contenente le spese effettivamente sostenute;
- b) un rapporto finale di esecuzione del progetto.

2. Il Servizio eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 10.

Monitoraggio


1. Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

13R00161



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 2.

Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per «farmaci cannabinoidi» si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi di cui alla Sezione B della Tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Art. 3.

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente legge si applica alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali, nonché alle strutture private accreditate, titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale, che erogano prestazioni in regime ospedaliero.

2. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 di tale decreto. Si osserva

altresì quanto previsto dall'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

3. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

4. L'utilizzo di farmaci cannabinoidi da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito per finalità terapeutiche, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e, per quanto attiene alle cure palliative e alla terapia del dolore, avviene nell'ambito e con le modalità della rete per le cure palliative e la terapia del dolore di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 10/2011.

Art. 4.

Trattamento ospedaliero e domiciliare

1. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura.

3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.

Art. 5.

Compiti di informazione sanitaria

1. Al fine di favorire la conoscenza tra i medici degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi, la Regione, nell'ambito della definizione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), promuove periodicamente iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione.

Art. 6.

Acquisti multipli

1. Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, la Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, l'ente del Servizio sanitario regionale che svolge il compito di capofila per la centralizzazione degli acquisti dei farmaci di cui all'art. 2, nonché per altri farmaci importati.



Art. 7.

Clausola valutativa

1. Ai fini del controllo del Consiglio regionale sull'attuazione e sui risultati della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;

b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale;

c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.

2. La relazione prevista dal comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Spese per iniziative di informazione rivolte ai medici e ai farmacisti della regione dirette a favorire la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi».

2. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 10.000 euro dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 2013

TONDO

(*Omissis*).

13R00201

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 3.

Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dello Sportello informativo per la comunità serba

1. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione volte a consolidare il partenariato strategico con l'area balcanica e in particolare a sostenere il processo d'integrazione europea della Repubblica di Serbia, contribuisce alla gestione dello Sportello informativo per la comunità serba promosso dal Comune di Trieste in collaborazione con le istituzioni e le rappresentanze diplomatiche della comunità serba a Trieste, con la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e con lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Trieste.

2. L'iniziativa mira a riconoscere il ruolo ricoperto dalla comunità serba in Friuli-Venezia Giulia per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, garantendo un servizio volto alla maggiore integrazione sociale, economica e culturale della comunità serba nel territorio regionale e in particolare a Trieste.

3. I servizi gestiti dallo Sportello informativo per la comunità serba, promosso dal Comune di Trieste, sono individuati a seguito di accordo stipulato tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Prefettura di Trieste, il Consolato generale di Serbia di Trieste e la comunità religiosa serbo ortodossa di Trieste, tenendo conto delle istanze volte a favorire l'integrazione sociale, economica e culturale proposte dalla comunità serba presente nel territorio regionale.

Art. 2.

Comunità straniere extra Unione europea

1. La Regione, il Comune, la Prefettura e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, possono convenire di estendere i servizi dello Sportello informativo di cui all'art. 1 ad altre comunità straniere extra Unione europea o apolide, presenti nel territorio regionale, sentita la Consulta comunale dei cittadini stranieri extra Unione europea del Comune di Trieste.



Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5919 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi alla gestione dello Sportello informativo per la comunità serba promosso dal Comune di Trieste e per l'estensione del servizio ad altre comunità extra Unione europea o apolidi presenti sul territorio regionale».

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dal capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 febbraio 2013

TONDO

(*Omissis*).

13R0202

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2013, n. 4.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 32 del 5 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finan-

ziario 2013, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 16.629.290.971,18 in termini di competenza e in euro 22.843.007.879,98 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2013.

3. È autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2013 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale di contabilità.

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2013 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2013, con i prospetti allegati di cui all'art. 13 della legge regionale di contabilità.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2013 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Art. 4.

1. L'importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui al relativo allegato, ammonta a euro 1.534.904.352,19.

Art. 5.

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2013 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.534.904.352,19 (UPB E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'art. 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro nell'allegata tabella «Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati».



2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore all'8 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall'osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 5 della presente legge.

6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

a) stoccaggio come definito all'art. 6, comma 1, lettera I), del decreto legislativo n. 22/1997;

b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'art. 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997.».

4. Strutture di riferimento:

Art. 1. Direzione risorse finanziarie;

Art. 2. Direzione bilancio;

Art. 3. Direzione bilancio;

Art. 4. Direzione ragioneria;

Art. 5. Direzione risorse finanziarie;

Art. 6. Segreteria regionale per il bilancio;

Art. 7. Segreteria regionale per il bilancio;

Art. 8. Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie;

Art. 9. Unità di progetto sicurezza urbana e polizia locale;

Art. 10. Direzione demanio, patrimonio e sedi;

Art. 11. Direzione edilizia abitativa, Direzione lavoro e Direzione servizi sociali;

Art. 12. Direzione lavoro;

Art. 13. Unità di progetto programmazione risorse finanziarie ssr;

Art. 14. Direzione formazione;

Art. 15. Direzione attività culturali e spettacolo;

Art. 16. Unità di progetto flussi migratori;

Art. 17. Direzione attività culturali e spettacolo;

Art. 18. Direzione attività culturali e spettacolo;

Art. 19. Direzione attività culturali e spettacolo;

Art. 20. Direzione turismo;

Art. 21. Direzione turismo;

Art. 22. Direzione industria e artigianato;

Art. 23. Direzione lavoro;

Art. 24. Direzione industria e artigianato;

Art. 25. Direzione industria e artigianato;

Art. 26. Direzione competitività sistemi agroalimentari;

Art. 27. Direzione competitività sistemi agroalimentari;

Art. 28. Direzione competitività sistemi agroalimentari;

Art. 29. Direzione competitività sistemi agroalimentari;

Art. 30. Direzione agroambiente;

Art. 31. Unità di progetto foreste e parchi;

Art. 32. Unità di progetto caccia e pesca;

Art. 33. Direzione lavori pubblici;

Art. 34. Direzione pianificazione territoriale strategica;

Art. 35. Direzione difesa del suolo;

Art. 36. Direzione mobilità;

Art. 37. Direzione mobilità;

Art. 38. Direzione mobilità;

Art. 39. Unità di progetto edilizia abitativa;

Art. 40. Direzione lavori pubblici;


Art. 41. Unità di progetto caccia e pesca;

Art. 42. Direzione difesa del suolo;

Art. 43. Direzione tutela ambiente;

Art. 44. Direzione tutela ambiente;

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 95.305.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 (UPB U0199).



Art. 6.

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal «Patto di stabilità interno», la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2013, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza finanziaria che di competenza euro compatibili, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal «Patto di stabilità interno» alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per l'esercizio 2013, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Art. 7.

1. Al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario del bilancio regionale, l'assunzione di impegni di spesa a valere sugli importi di cui all'allegato alla presente legge «Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione», è subordinata alla verifica della sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale.

2. Dalla verifica di cui al comma 1 sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti comunitari inclusa la quota di cofinanziamento nazionale.

Art. 8.

1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relative alle istanze ricevute nell'anno 2012, viene assicurata con le risorse previste nell'UPB U0189 «Fondo di riserva di cassa» del bilancio di previsione 2013. Tale disponibilità deve essere almeno pari all'ammontare dei crediti certificati.

Art. 9.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVE-PA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie dispo-

nibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).

Art. 10.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012», le parole: «14 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, le parole: «18 marzo 2011, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2012, n. 14».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, le parole: «precedenti al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti al 2012».

4. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 45, le parole: «14 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile».

Art. 11.

1. A norma dell'art. 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2013-2015 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 5 aprile 2013

ZAIA

(Omissis).

13R00221



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - P. I - n. 80 del 29 marzo 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizione di animale di affezione*). — 1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:

«*a)* a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;».

2. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:

«*d)* fermo restando quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;».

3. La lettera *e)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogata.

4. Dopo la lettera *f)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserita la seguente:

«*f-bis)* a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misurati urgenti e solo temporanee di sicurezza.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.».

Art. 4.

Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter nella legge regionale n. 5 del 2005

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2005 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (*Disposizioni su terapie assistite dagli animali*). — 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.



2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:

a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;

b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;

c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.

Art. 4-ter (*Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura*). — 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.»

Art. 5.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituito dal seguente:

«3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma

4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.»

Art. 6.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2005 dopo le parole «colombi liberi urbani» sono inserite le seguenti: «, predisposti dalle Province».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Sanzioni*). — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'art. 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.

3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'art. 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.»

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per il tempo necessario all'adeguamento strutturale previsto dall'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 5 del 2005 è concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le indicazioni tecniche previste dall'art. 4, comma 2-bis, della legge regionale n. 5 del 2005 sono emanate dalla Giunta nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



3. Le linee guida di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005 sono definite dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La disciplina prevista all'art. 4-*ter*, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005 è emanata dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In tutta la legge regionale n. 5 del 2005, tranne che nel comma 1 dell'art. 1, le parole «da compagnia» sono sostituite dalle parole «di affezione».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. La Regione, per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti alle amministrazioni comunali causati dall'abbandono o dalla rinuncia alla proprietà da parte dei cittadini che non riescano a soddisfare i requisiti imposti dalla presente legge, prevede trasferimenti a favore delle amministrazioni stesse con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di

base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 marzo 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00212

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2013, n. 5/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») in materia di sistema regionale delle competenze e di procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 15 febbraio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 66 nonies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»), dopo le parole «66 decies» sono aggiunte le seguenti: «e può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall'amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all'art. 89, comma 3».

Art. 2.

Modifiche all'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 4 dell'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti di cui al comma 1, lettera b), sono nominati».



Art. 3.

Modifiche all'art. 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole "percorso formativo" sono aggiunte le seguenti: "e candidati esterni, indicati dall'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 66 no-nies, comma 2;"

Art. 4.

Modifiche all'art. 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 1, lettera *a)* sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente."

Art. 5.

Sostituzione del capo IV del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il capo IV del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Capo IV

PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

Sezione I

Rendicontazione delle spese

Art. 89.

Sistema di riconoscimento delle spese

1. Per gli interventi formativi di cui all'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *c)* della l.r. 32/2002, realizzati dagli organismi attuatori mediante convenzione o autorizzazione, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:

- a)* sistema della rendicontazione dei costi diretti e indiretti;
- b)* sistema della rendicontazione dei costi diretti e forfetizzazione di quelli indiretti;
- c)* sistema dei costi unitari standard.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione negli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il fondo sociale europeo.

Art. 90.

Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'art. 89, comma 1, lettere *a)* e *b)*, comunicano all'amministrazione competente, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'art. 89, comma 3.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera *b)* tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per i costi diretti.

3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'art. 89, comma 1, lettera *c)*, comunicano all'amministrazione competente le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'art. 89, comma 3.

Art. 91.

Verifica dei rendiconti di spesa

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'art. 89, comma 1, lettere *a)* e *b)*, al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano all'amministrazione competente il rendiconto finale di spesa.

2. L'amministrazione effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. La deliberazione di cui all'art. 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:

- a)* pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
- b)* riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
- c)* comprovabilità;
- d)* verificabilità dell'avvenuto pagamento.

4. Nel sistema di rendicontazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera *b)* la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per i costi diretti.

5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.



Art. 92.

*Verifica dei documenti di chiusura
nel sistema dei costi unitari standard*

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'art. 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono all'amministrazione competente la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.

2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'art. 89, comma 3.

3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 93.

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 94.

*Revoca del finanziamento concesso
per lo svolgimento di attività di formazione*

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:

a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;

b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;

c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;

d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.

3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 95.

Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specifiche tecniche richieste.

3. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall'art. 31, comma 6 della legge regionale 32/2002.

Art. 95-bis.

Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell'ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

2. Nell'ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell'intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.”

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 febbraio 2013

ROSSI

(Omissis).

13R00199



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2013, n. 6/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006 n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 15 febbraio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, delle aziende sanitarie della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

2. Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre Regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite ai sensi di legge, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) ALLEGATO A (schede da A1 a A35) Regione Toscana-Giunta regionale; enti, aziende e agenzie regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione Toscana:

1. Giunta regionale
2. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)
3. Agenzia regionale di sanità (ARS)
4. Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
5. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Centro;
6. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Nord Ovest
7. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Sud Est
8. Istituto Zooprofilattico sperimentale Regioni Lazio Toscana
9. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
10. Toscana Promozione - Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)
11. Azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana (DSU Toscana)
12. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET)
13. Istituto degli Innocenti di Firenze
14. Autorità di bacino di rilievo regionale
15. Autorità di bacino di rilievo interregionale
16. Consorzi di bonifica interregionali
17. Enti parco regionali
18. Aziende per i servizi alla persona (ex IPAB)


b) ALLEGATO B (scheda da B1 a B40):

1. Aziende Unità sanitarie Locali
2. Aziende Ospedaliere
3. Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico
4. Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 18/R.



Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2013

ROSSI

(*Omissis*).

13R00200

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 4.

Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 ordinario del 6 febbraio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 30/2002

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30, recante «Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unità operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti» è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Istituzione Polo unico regionale*). — 1. È istituito il Polo unico regionale di alta specializzazione per la prevenzione della cecità e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il Centro regionale di eccellenza in oftalmologia dell'azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione

sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento all'accordo 20 maggio 2004 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284"».

2. Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli:

a) coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale;

b) istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale in accordo a quanto richiesto dal Ministero della salute;

c) programmazione delle attività riabilitative a favore dei pazienti ipovedenti;

d) istituzione del Centro traumatologico regionale per l'oftalmologia.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 febbraio 2013

CHIODI

13R00148



REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 18 gennaio 2013, n. 6.

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 10 del 28 febbraio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il suo art. 11;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 59 del 21 dicembre 2009, «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 370/ Area 1/S.G. del 28 giugno 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 31 del 9 luglio 2010 «Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei Dipartimenti regionali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 144/ Area 1/S.G. del 4 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 19 del 29 aprile 2011, di rimodulazione, di natura endodipartimentale, dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 167/ Area 1/S.G. del 21 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 23 del 27 maggio 2011, di rimodulazione, di natura endodipartimentale, dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'energia;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 429/ Area 1/S.G. del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 49 del 25 novembre 2011, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in particolare il suo art. 24;


Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare l'art. 4 ove si dispone l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità con esplicitazione delle competenze e dei compiti ad esso attribuiti;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 537/ Area 1/S.G. del 19 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 4 del 27 gennaio 2012, di rimodulazione, di natura endodipartimentale, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2011, n. 27, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 2 del 13 gennaio 2012, «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione. Modifiche interdipartimentali del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e della Segreteria generale della Presidenza della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 140/ Area 1/S.G. del 28 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 16 del 20 aprile 2012, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del Dipartimento regionale della programmazione;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 144/ Area 1/S.G. del 30 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 17 del 27 aprile 2012, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, della Segreteria generale della Presidenza della Regione;



Visto il decreto del Presidente della Regione n. 244/Area 1/S.G. del 12 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - n. 26 del 29 giugno 2012, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del Dipartimento regionale delle attività produttive;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ed in particolare l'art. 11, commi 12, 13 e 14, nei quali si dispone la soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative a decorrere dal 1° luglio 2012 ed il trasferimento delle relative competenze al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e sono disciplinate le modalità procedurali circa il trasferimento delle predette funzioni e compiti, nonché l'articolazione delle strutture intermedie del nuovo Dipartimento regionale del lavoro;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 135 del 21 maggio 2012;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 269 del 27 luglio 2012;

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui al decreto presidenziale n. 12/2009, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota presidenziale prot. n. 50898/Area 1/S.G. del 20 novembre 2012 con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 1153/2012 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 12 dicembre 2012;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 487 del 18 dicembre 2012;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ed al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolazione delle relative strutture intermedie nel limite massimo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

2. La rimodulazione degli assetti organizzativi contenuti nel presente regolamento modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggior funzionalità degli stessi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente decreto sostituisce, a far data dalla sua entrata in vigore, il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, compreso il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370.

Art. 2.

*Dipartimenti della Presidenza della Regione
e degli assessorati regionali*

1. I Dipartimenti regionali della Presidenza della Regione e degli assessorati regionali, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, curano le materie di competenza secondo le vigenti disposizioni. I relativi compiti e funzioni sono specificati all'allegato 1 del presente regolamento, unitamente alla distribuzione degli stessi tra le strutture intermedie, distinte in aree e servizi. Il Presidente della Regione può delegare agli assessori regionali, in coerenza con le rispettive attribuzioni, la trattazione di singoli affari o di blocchi di materie attribuiti ai Dipartimenti regionali della protezione civile, della programmazione ed al Dipartimento regionale degli affari extraregionali.

2. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregati, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.

3. La modifica di attribuzioni fra i Dipartimenti nonché la soppressione o la creazione di strutture intermedie scaturente da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di amministrazione o tra Dipartimenti possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi previsti, ed emanato nelle forme di cui all'art. 12, ultimo comma, dello statuto regionale siciliano. Modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra le strutture intermedie interne ad ogni singolo Dipartimento o variazioni della loro consistenza numerica possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti ivi previsti.



4. Le procedure di modifica dell'articolazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti si svolgono nel rispetto del vigente contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale in materia di partecipazione sindacale e secondo le relative procedure.

Art. 3.

Strutture aventi compiti interdipartimentali

1. Le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica del personale in servizio ed in quiescenza sono esercitate per ciascun Assessorato regionale da un servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ubicato presso la sede dell'Assessorato di riferimento e funzionalmente dipendente dal dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica. È fatto divieto di attribuire nei singoli Dipartimenti a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente comma, ad esclusione di quanto previsto per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Art. 4.

Trasferimenti di funzioni e compiti

1. I dirigenti generali interessati provvedono al trasferimento di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro Dipartimento per effetto del presente decreto. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza, i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano già in carico i relativi affari.

2. Nell'effettuare i relativi trasferimenti è data assoluta priorità ai procedimenti ancora in corso e per gli stessi devono venire evidenziati nell'ambito del verbale di consegna dalla struttura cedente lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'eventuale ritardo nella conclusione dei procedimenti, nonché ogni ulteriore dato od informazione necessari o utili alla continuità, l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia.

3. Il ragioniere generale della Regione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie, la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti.

Art. 5.

Coordinamento di attività e conflitti di competenza

1. Nei casi in cui un affare o una serie di affari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura intermedia, il dirigente generale del Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza.

2. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo dell'Amministrazione regionale, l'assessore preposto allo stesso ramo individua la struttura di massima dimensione competente nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra diversi rami dell'amministrazione regionale, sugli stessi si pronuncia la giunta regionale nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2013.

2. Tutte le attività da porre in essere in attuazione del presente regolamento, nonché la ripartizione del Fondo di cui all'art. 66 del contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il comparto non dirigenziale, vengono esercitate nel rispetto dei contratti collettivi regionali di lavoro vigenti al tempo della loro effettuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 gennaio 2013.

CROCETTA

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 febbraio 2013, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 9.

13R00222



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 27 marzo 2013, n. 7, recante «Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.» della regione Siciliana.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Siciliana - Parte I - n. 19 del 19 aprile 2013)*

La nota all'art. 1, commi 3 e 4, della legge di cui in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 16 del 29 marzo 2013, va sostituita con la seguente:

Nota all'art. 1, commi 3 e 4:

L'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1962, n. 16, così dispone:

«Commissario straordinario - Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali tra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza,

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.


Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.».

13R00225

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-019) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 5 1 1 *

€ 2,00

